

Comune di Londa



REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA

Approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n° 22 del 29 Marzo 2007



Art.1 –Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità dell'atto, per tutti gli atti o provvedimenti relativi alle entrate tributarie dell'ente.
2. Per autotutela si intende, quindi, la potestà per l'ente pubblico di annullare, rettificare o revocare i propri atti, qualora ne venga riconosciuta l'infondatezza o in caso di riconosciuta illegittimità degli stessi.
3. L'istituto dell'autotutela non riveste carattere di obbligatorietà per l'ente, essendo rimesso alla discrezione del responsabile del tributo.

Art.2 – Autoaccertamento ed annullamento, revoca o rettifica d'ufficio

1. Il potere di annullamento, revoca o rettifica d'ufficio di un provvedimento in campo tributario viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi per tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi sopravvenuta successivamente all'emissione del provvedimento, qualora si voglia estinguerne totalmente o parzialmente l'effetto.
2. L'amministrazione comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla revoca o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:
 - a) *errore di persona*
 - b) *evidente errore logico o di calcolo*
 - c) *errore sul presupposto della tassa o dell'imposta*
 - d) *doppia imposizione o tassazione*
 - e) *mancaza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza*
 - f) *sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati*
 - g) *errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione comunale.*
3. Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.
4. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile del tributo, ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, all'Organo di vertice della struttura burocratica, individuato nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

Art.3 – Richieste di annullamento, revoca, rettifica o di rinuncia all'imposizione

1. Le eventuali richieste di annullamento, revoca, rettifica o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo, fermo restando la non obbligatorietà dell'istituto di cui all'art.1.
2. Per le modalità di attuazione, si seguono le procedure di cui al precedente articolo.



3. Nell'applicazione delle facoltà di cui al precedente ed al presente articolo è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.
4. Il potere di rinuncia all'imposizione viene altresì esercitato in considerazione di criteri di economicità, sia per quanto riguarda i versamenti spontanei dei contribuenti che per le somme da recuperare in seguito all'attività di verifica ed accertamento, come da vigente regolamento generale per la gestione delle entrate.

Art.4 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento – essendo approvato entro il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2007 – entra in vigore a partire dal 1° Gennaio 2007, abrogando il precedente.

Sommario

<i>Art.1 – Oggetto del Regolamento</i>	<i>1</i>
<i>Art.2 – Autoaccertamento ed annullamento, revoca o rettifica d'ufficio</i>	<i>1</i>
<i>Art.3 – Richieste di annullamento, revoca, rettifica o di rinuncia all'imposizione</i>	<i>1</i>
<i>Art.4 – Entrata in vigore</i>	<i>2</i>
